

Comune di Valledolmo

Città Metropolitana di Palermo

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023 - 2025

APPROVATO CON DELIBERA DELLA GIUNTA MUNICIPALE N°_____ DEL _____

Articolo 1 - Oggetto del Piano

Con il presente Piano Triennale di prevenzione della Corruzione (di seguito anche Piano o P.T.P.C.), il Comune di Valledolmo intende dare attuazione a quanto previsto dalla legge n. 190/2012 recante “le disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione”, secondo le indicazioni contenute nelle linee guida presenti nel PNA 2016, aggiornato al 2017 con la delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017, individuando le misure finalizzate a prevenire la corruzione e/o l’illegalità nello svolgimento dell’attività amministrativa.

Il presente Piano tiene conto, inoltre, del mutato quadro normativo in materia di whistleblowing, intervenuto con l’entrata in vigore della legge 30 novembre 2017, n. 179, che ha sostituito l’art. 54 - bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Ai fini dell’applicazione della disciplina in esame la nozione di corruzione è intesa in una eccezione ampia. Essa comprende cioè le varie situazioni di abuso da parte di un soggetto del potere affidatogli al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica disciplinata dagli artt. 318, 319, 319 ter del codice penale e ricomprendono non solo l’intera gamma dei delitti contro la P.A. (titolo II, Capo I, del codice penale) ma anche le situazioni in cui, a prescindere della rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento della amministrazione, a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite. L’aggiornamento 2015 sottolinea come il concetto di malfunzionamento vada inteso come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) derivanti dalla cura dell’interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Occorre, cioè, avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell’interesse pubblico e pregiudicano l’affidamento dei cittadini nell’imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse.

Anche per il Comune di Valledolmo l'approvazione del PTPC costituisce senz'altro un passo avanti per cercare di arginare il verificarsi di situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontrino, anche potenzialmente, l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, ovvero l'inquinamento delle azioni amministrative ab externo, sia che tale azione abbia successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo. Tale strumento, inoltre, assume notevole rilevanza nel processo di diffusione della cultura della legalità e dell'integrità nel settore pubblico.

L'adozione del piano costituisce per l'Ente un importante occasione per l'affermazione dei principi di “buona e sana amministrazione” al servizio dell'interesse collettivo e della cosa pubblica.

Il Piano ha la funzione di effettuare una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione (mappatura e monitoraggio dei rischi) e prescrivere gli interventi organizzativi volti a prevenire tali rischi o ad eliminare e/o attenuare la probabilità dell'accadimento; di creare altresì un collegamento tra corruzione – trasparenza – performance nell'ottica di una più ampia gestione del rischio istituzionale.

Essenziale contenuto del P.T.P.C., riguarda la definizione delle misure organizzative per l’attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza. La soppressione del riferimento esplicito al programma triennale per la trasparenza e l’integrità, comporta che l’individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza non

sia oggetto di un separato atto, ma sia parte integrante del P.T.P.C.; quest'ultimo deve contenere, dunque, le soluzioni organizzative idonee ad assicurare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati ed informazioni previsti dalla normativa vigente e l'attuazione delle altre misure di trasparenza.

Articolo 2 - Il processo di approvazione

La legge n. 190/2012 non contiene una definizione di "corruzione". Tuttavia, dall'impianto complessivo della legge e del PNA emerge che il concetto di corruzione è utilizzato in un'accezione ampia. Infatti, l'art. 1, comma 36, della l. n. 190/2012, laddove definisce i criteri di delega per il riordino della disciplina della trasparenza, si riferisce esplicitamente al fatto che gli obblighi di pubblicazione integrano livelli essenziali delle prestazioni che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad erogare anche a fini di prevenzione e contrasto della "cattiva amministrazione" e non solo ai fini di trasparenza e prevenzione e contrasto della corruzione. Il collegamento tra le disposizioni della legge 190/2012 e l'innalzamento del livello di qualità dell'azione amministrativa, e quindi al contrasto di fenomeni di inefficiente e cattiva amministrazione, è evidenziato anche dai successivi interventi del legislatore sulla legge 190/2012.

Dal suddetto quadro normativo, emerge che, nella strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi nella P.A., il concetto di corruzione deve intendersi come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. In quest'ottica, le situazioni rilevanti, come chiarito dal Dipartimento della Funzione Pubblica con la circolare n. 1/2013, sono più ampie delle fattispecie penalistiche di cui agli artt. 318, 319 e 319 ter c.p. e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del Codice penale, ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Al fine di favorire il coinvolgimento degli attori esterni e interni (c. d. stakeholder) nella predisposizione del Piano, si provvede a pubblicare sul sito web del Comune un avviso pubblico rivolto ai cittadini, alle associazioni ed a qualsiasi portatore di interessi, finalizzato all'attivazione di una consultazione pubblica mirata a raccogliere contributi per la formazione definitiva del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, sulla base di un documento preparatorio.

Il Responsabile della prevenzione, anche sulla scorta delle indicazioni raccolte, elabora il Piano definitivo e lo trasmette al Sindaco ed alla Giunta comunale.

Il P.T.P.C. di cui è parte integrante il programma triennale per la trasparenza, una volta approvato, viene pubblicato in forma permanente sul sito internet istituzionale dell'ente in apposita sottosezione di primo livello "Altri contenuti - Corruzione" all'interno di quella denominata "Amministrazione trasparente". Nella medesima sottosezione del sito viene pubblicata, a cura del Responsabile, entro il 15 dicembre di ogni anno, o di ogni altro termine stabilito dalla ANAC, la relazione recante i risultati dell'attività svolta.

Il Piano può essere modificato anche in corso d'anno, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione, allorché siano state accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano rilevanti mutamenti organizzativi o modifiche in ordine all'attività dell'amministrazione.

Articolo 3 - I Soggetti coinvolti nella predisposizione del Piano

a) Soggetti Esterni all'Ente

L'ANAC. La legge n. 190/2012 ha individuato i soggetti che sono chiamati ad attuare in modo sinergico la strategia nazionale di prevenzione della corruzione. In particolare l'A.N.A.C, così denominata dall'art 5 del d.l. 101/2013, costituisce l'Autorità Nazionale Anticorruzione e le sue competenze sono state ridefinite dal D.L. n. 90/2014. Tale Autorità, ferme restando le altre competenze in materia di regolazione dei lavori pubblici, approva il Piano nazionale Anticorruzione (art 1, co 2, lett. b) della legge n. 190/2012), sulla base delle linee d'indirizzo adottate dal Comitato interministeriale istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. L'attuazione della delega contenuta nell'art 7 della legge n. 124/2015 potrà ridefinire l'assetto delle competenze ed i rapporti tra ANAC e le singole amministrazioni.

b) Soggetti interni all'Ente

1. L'autorità d'indirizzo politico

b.1.1. Il Consiglio Comunale

Adotta il Documento Unico di programmazione -DUP - in cui sono individuati tutti gli atti d'indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione e della trasparenza;

b.1.2. La Giunta Municipale

Adotta con propria delibera il Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza ed i suoi aggiornamenti;

Definisce nell'ambito del Piano di gestione gli obiettivi di performance collegati alle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza, che dovranno avere un peso rilevante ai fini della valutazione della performance;

b.1.3. Il Sindaco

Organo ad indirizzo politico a competenza residuale generale che nomina il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;

2. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)

Il Responsabile della prevenzione della corruzione (in seguito solo Responsabile) e della trasparenza è individuato con disposizione del Sindaco nella figura del segretario comunale e provvede, ai sensi dell'art 1 della legge 190/2012 a:

- elaborare la bozza di Piano della prevenzione ed i successivi aggiornamenti da sottoporre all'organo d'indirizzo politico ai fini della sua approvazione;

- definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- verificare l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità;
- proporre modifiche al Piano in caso di significative violazioni o di mutamenti nell'organizzazione;
- pubblicare, entro il termine stabilito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione sul sito web istituzionale dell'Ente una relazione, recante i risultati dell'attività svolta e trasmettere la medesima all'organo d'indirizzo politico, al quale riferisce in ordine all'attività espletata, su richiesta di quest'ultimo o di propria iniziativa;

Senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio comunale, il Responsabile della prevenzione è coadiuvato da un gruppo di lavoro nelle persone dei Responsabili di P.O. delle diverse strutture, che sono i referenti per la prevenzione per le aree di rispettiva competenza.

3. I Responsabili delle Posizioni Organizzative - Referenti

A supporto dell'attività di competenza del Responsabile per la prevenzione della corruzione, operano i Responsabili delle Posizioni organizzative, in qualità di referenti del segretario comunale.

Ai sensi dell'art 16 D.Lgs 165/2001 commi 1 bis) – 1 ter) – 1 quater) i Responsabili di P.O.:

- concorrono nella definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllare il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono proposti;
- forniscono le informazioni richieste per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione;
- formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo.
- provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttive.

In virtù della suddetta norma, in uno con le disposizioni di cui alla legge n 190/2012, il Responsabile della prevenzione della corruzione individua nella figura dei responsabili di P.O. il referente che provvederà al monitoraggio delle attività esposte al rischio di corruzione e all'adozione di provvedimenti atti a prevenire i fenomeni corruttivi.

Il Responsabile di P.O. è tenuto, a sua volta, ad individuare, entro 20 giorni dall'emanazione del presente piano all'interno della propria struttura almeno una unità di personale che lo collaborerà all'esercizio delle suddette funzioni. La relativa designazione deve essere comunicata al Responsabile della prevenzione della corruzione.

Inoltre, secondo quanto previsto nel PNA i Referenti del Responsabile della prevenzione della corruzione:

- svolgono attività informativa nei confronti dell'Autorità Giudiziaria;

- assicurano l'osservanza del codice di comportamento dei dipendenti pubblici – DPR 62/2013 e del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Valledolmo e verificano le ipotesi di violazione, attivando i procedimenti disciplinari;
- partecipano al processo di gestione del rischio;
- svolgono azione comunicativa attraverso il sito istituzionale di notizie o di risultati positivi ottenuti, finalizzati a diffondere un'immagine positiva dell'amministrazione e della sua attività;

4. Dipendenti e collaboratori

Tutti i dipendenti e collaboratori (compresi consulenti ed esperti) osservano le disposizioni del Piano ed in ottemperanza allo stesso:

- concorrono ad attuare la prevenzione ai sensi dell'art 16 del D.Lgs n. 165/2001;
- partecipano al processo di gestione del rischio, adottando comportamenti conformi alle norme di legge e regolamenti e alle specifiche direttive impartite dai responsabili;
- segnalano ogni situazione di conflitto d'interessi, anche potenziale, astenendosi dal prendere parte ai relativi procedimenti;
- segnalano ogni situazione di illecito di cui siano venuti a conoscenza.

5. L'Ufficio procedimenti disciplinari

L'ufficio procedimenti disciplinari:

- istruisce e definisce i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza (art 55 bis del D.Lgs n. 165/2001);
- fornisce tempestivamente al Responsabile per la prevenzione della corruzione tutti i dati e le informazioni circa la situazione dei procedimenti disciplinari instaurati a carico dei dipendenti;
- provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'Autorità Giudiziaria;
- propone l'aggiornamento del codice di comportamento e del codice disciplinare.

6. Il Nucleo di Valutazione

Il Comune di Valledolmo si avvale del Nucleo di Valutazione dell'Unione dei Comuni denominata Val d'Himera Settentrionale, la cui adesione si è perfezionata in data ed è tuttora operante fino alla fine del 2023, data entro la quale per effetto dello scioglimento dell'Unione avvenuto in detto anno, dal 2024 sarà a carico dei singoli enti che vi erano associati, tra cui il comune di Valledolmo.

Il Nucleo di Valutazione è chiamato a svolgere i seguenti compiti:

- partecipa al processo di gestione del rischio;
- svolge i compiti propri connessi all'attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa (art 43 e 44 del D.Lgs. 22/2013;

- fornisce il parere obbligatorio sul codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente.

7. Il Revisore dei Conti:

Partecipa al processo di gestione del rischio ai sensi dell'Allegato 1, par. B.1.2. del Piano Nazionale Anticorruzione.

Prende in considerazione, analizza e valuta nelle attività di propria competenza, e nello svolgimento dei compiti ad esso attribuiti, le azioni inerenti la prevenzione della corruzione ed i rischi connessi, e riferisce al Responsabile della prevenzione della Corruzione.

Articolo 4 - Gestione del rischio ed analisi del contesto

Secondi il PNA la gestione del rischio di corruzione è lo strumento da utilizzare per la riduzione delle probabilità che il rischio si verifichi.

La pianificazione, mediante l'adozione del piano di prevenzione della corruzione, è il mezzo per attuare la gestione del rischio.

Compito dell'Amministrazione è pertanto quello di individuare gli ambiti e le modalità attraverso le quali realizzare un efficace gestione del rischio.

Il processo di gestione del rischio si sviluppa in tre fasi di attività:

- la mappatura dei processi - individuazione aree a rischio;
- la valutazione del rischio - identificazione, analisi e ponderazione;
- il trattamento del rischio - individuazione delle misure.

La prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è, comunque, quella relativa all'analisi del contesto, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'amministrazione o dell'ente per via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne. (ANAC, determina n. 12 del 28/10/2015). Attraverso questa modalità di analisi, che si sviluppa su due dimensioni, l'una interna e l'altra esterna, si intende favorire la predisposizione di un piano contestualizzato.

Articolo 5 - L'analisi del contesto esterno

L'analisi del contesto esterno ha come obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche dell'ambiente in cui l'amministrazione o l'ente opera, con riferimento a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno.

Il territorio di Valledolmo è costituito essenzialmente da attività agricole ed infatti i settori economici più importanti l'agricoltura e la silvicoltura occupano il 62% delle attività, mentre il commercio all'ingrosso ed al dettaglio il 14%, le

costruzioni il 10%, le attività manifatturiere il 6% ed i servizi di alloggio e ristorazione il 2% .

Le principali coltivazioni sono cereali, foraggi, pomodoro e viti da vino (Contea di Sclafani-Valledolmo DOC). Il grano duro, in particolare, costituisce la base dell'economia di Valledolmo. Molto rilevante è la produzione vitivinicola, che fornisce la materia prima per la produzione del vino dell'azienda agricola vitivinicola "Castellucci -Miano S p A, fondata nel 1961 e fiore all'occhiello dell'attività vitivinicola di Valledolmo. Attivo è anche il settore dell'allevamento e per quel che riguarda le attività produttive, i principali settori sono la lavorazione del legno, la conservazione del pomodoro e la trasformazione del vino. Relativamente al settore terziario sono presenti diversi agriturismi ed infrastrutture sportive di recente costruzione, come una nuova palestra coperta, un campo di calcetto ed uno per l'equitazione, oltre all'aumento delle zone a verde e di parchi giochi.

Negli ultimi anni si è consolidata una significativa attività collegata al settore agricolo ed agroalimentare con la ricorrente fiera dell'agricoltura e le diverse sagre che soddisfano una particolare domanda esterna con il richiamo di molte persone.

La crisi economica in questi ultimi anni ha colpito anche Valledolmo tanto che le problematiche più forti riguardano la perdita del lavoro e la disoccupazione giovanile. Pur non essendo una specifica competenza dell'Ente Locale, il Comune è impegnato a coordinare tutte quelle azioni che le istituzioni nazionali, regionali e i privati saranno capaci di mettere in campo per sopperire alla carenza di lavoro creando occupazione.

L'Amministrazione comunale è impegnata notevolmente sul fronte delle politiche sociali per contrastare la crisi economica e concentra particolare attenzione, in termini di stanziamento di bilancio, verso i servizi rivolti ai minori, agli anziani e alle categorie socialmente più deboli.

Negli ultimi anni la popolazione residente ha fatto registrare una riduzione per trasferimenti in altre Regioni d' Italia ed anche all'estero a causa della carenza di lavoro. Nell'ultimo censimento del 2011 si registrava una popolazione di 3736 ab. che si è ridotta al 31/12/2018 a 2449 per effetto dei decessi e delle emigrazioni.

La situazione relativa al contesto esterno la si trova descritta nei documenti di programmazione dell'Ente ed in modo particolare negli atti propedeutici al bilancio.

Ai fini dell'analisi del contesto esterno, inoltre, i Responsabili Anticorruzione si possono avvalere degli elementi e dei dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica presentate al Parlamento dal Ministero dell'interno e pubblicate sul sito della Camera dei Deputati. A tal riguardo la "Relazione sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata" trasmessa dal Ministero dell'interno alla Presidenza della Camera dei deputati il 14 Gennaio 2016, risulta disponibile alla pagina web http://www.camera.it/leg17/494?idLegislatura=17&categoria=038&tipologiaDoc=elenco_categoria.

Si rinvia nello specifico alla parte in cui viene descritta la situazione della provincia di Palermo e in particolare: *"Nel capoluogo continuano ad essere "censiti" i seguenti mandamenti: "Trabia", già interessato da un processo di riorganizzazione contrassegnato da una marcata conflittualità interna, registra la presenza di famiglie 30 attive nei comuni di Trabia, Caccamo, Cerda, Montemaggiore Belsito, Sciara, Termini Imerese, Ventimiglia di Sicilia, Roccapalumba, Valledolmo, Baucina, Ciminna e Vicari; le indagini dell'operazione "Black Cat" 31 hanno consentito di individuare i vertici dei mandamenti mafiosi di Trabia e San Mauro Castelverde, gli organigrammi delle relative famiglie e di documentarne l'operatività e le fasi di riorganizzazione sul territorio a seguito di precedenti attività di contrasto delle Forze di polizia."*

I Responsabili Anticorruzione si possono avvalere, inoltre, della relazione della Procura regionale presso la sezione giurisdizionale per la Regione siciliana della Corte dei Conti – relazione del procuratore Aloisio – in occasione della inaugurazione dell’anno giudiziario 2015. Va innanzi tutto rilevato che la relazione della procura regionale della Corte dei Conti sottolinea, tra l’altro, che l’intervento normativo più significativo è rappresentato dalla legge n. 190/2012 che, nell’integrare strumenti e finalità soprattutto preventive e dissuasive, più che repressive, contiene specifiche disposizioni immediatamente applicabili nonché principi delega in materia di incandidabilità e di divieto a ricoprire cariche elettive e di Governo (D.Lgs 235/2012), di pubblicità , trasparenza e diffusione di informazioni da parte della P.A. (D.Lgs 33/2013 e smi) , di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso la P.A. e gli Enti Privati in controllo Pubblico. (D.Lgs 39/2013). Seppur appaia indubitabile che la legge anticorruzione introduca nel nostro ordinamento una struttura di resistenza alla corruzione nella P.A., di cui già oggi dovrebbero essere tracciati gli effetti, occorre però osservare – puntualizza la relazione – come siamo ancora lontani dalla realizzazione di un compiuto ed efficiente sistema anticorruzione, com’è confermato dalle cronache giudiziarie.

Articolo 6 - L ’analisi del contesto interno

Con riferimento al contesto interno del Comune si può rilevare un equilibrato e bilanciato ruolo dei diversi organi e dei livelli d’indirizzo gestionali, secondo il principio della distinzione tra le funzioni d’indirizzo e controllo politico e quelle gestionali.

La struttura rappresentativa dell’ente è costituita dal Sindaco, dalla Giunta Municipale, dal Consiglio Comunale.

La struttura organizzativa del Comune prevede una precisa differenziazione dei ruoli e responsabilità. E’ stata approvata con delibera della G.M. N. 84 del 08.09.2023

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

I SETTORE	II SETTORE	III SETTORE
Amministrativo	Economico Finanziario e Tributi e TAsse	Tecnico LL.PP. Manutenzioni – Urbanistica- P.M. Ambiente – Prot. Civile

Al vertice di ciascun Settore è posto un titolare di posizione organizzativa – Responsabile del Settore – cui sono attribuite le funzioni dirigenziali ai sensi dell’art 107 D.Lgs 267/2000. Al Responsabile del Settore tecnico è, in atto, attribuito incarico ex art 110 del D.lgs 267/2000.

1° Settore - Amministrativo

(Responsabile di P.O. Geom. Pizzolanti Orazio)

Servizio Affari Generali

Ufficio 1: Segreteria Generale (Supporto delibere di GM e di CC, Staff del Presidente, Staff del Sindaco, Relazioni Istituzionali, Contenzioso, Contratti di competenza del Settore)

Ufficio 2: Trasparenza e Servizi Trasversali (Albo Online, Tutela della Privacy, Protocollo, Centralino, Notifiche)

Ufficio 3: Biblioteca e Archivio Storico, U.R.P., Ufficio Turistico, Cultura, Sport, Eventi e Spettacoli

Ufficio 4: Transizione digitale

Servizi Demografici/Scolastici

Ufficio 1: Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva, Statistica

Ufficio 2: Trasporti e contributi scolastici

Servizi Sociali e Refezione Scolastica

Ufficio 1: Servizi Sociali, Assistenza, Segretariato Sociale

Ufficio 2: Refezione Scolastica, Servizio Civile

Personale assegnato:

CAT. D n. 1 unità

CAT. C n. 7 unità

CAT. B n. 13 unità

CAT. A n. 0 unità

ASU n. 10 unità

2° Settore - Economico Finanziario e tributi e tasse

(Responsabile di P.O. Dott. Gioacchino Di Baudo)

Servizio Finanziario

Ufficio 1: Ragioneria, Economato, Mandati e Reversali, Patrimonio e Consegretario

Beni mobili

Ufficio 2: Stipendi, Personale economico e giuridico, Pratiche Pensioni e Rapporti con

Enti Previdenziali e assicurativi

Servizio Tributi

Ufficio 1: Tributi a gestione locale (per parte non di competenza dell'Unione dei

Comuni a cui è demandato il servizio)

Personale assegnato:

CAT. D n. 0 unità

CAT. C n. 6 unità

CAT. B n. 7 unità

CAT. A n. 0 unità

ASU n. 0 unità

3° Settore - Tecnico

(Responsabile di P.O. Ing. Michele Macaluso)

Servizio Lavori Pubblici – Urbanistica

Ufficio 1: Lavori pubblici, Cantieri, Occupazioni ed Espropriazioni, Contratti di competenza del Settore, Altri Servizi

Ufficio 2: Urbanistica, Edilizia, Manutenzione Servizi a Rete, Manutenzione Stradale, Edilizia Popolare

Ufficio 3: Sanatorie e abusivismo edilizio, Catasto

Servizio Ambiente, Manutenzioni e Servizi Cimiteriali

Ufficio 1: Mattatoio, Gestione e Manutenzione Patrimonio Immobiliare, Gestione Depuratore, Manutenzioni Autoparco, Servizi igienico-sanitario

Ufficio 2: Servizi Cimiteriali, Gestione Personale Esterno, Manutenzione informatica, Verde Pubblico, Protezione Civile

Ufficio 3: Ambiente, Rapporti con gli ATO, Decoro Urbano, Ufficio Acquisti, pagamento Utenze, Servizi Diversi e altre Manutenzioni

Servizio Privacy e la Sicurezza

Ufficio 1: Responsabile per la Privacy e la Sicurezza sui Luoghi di Lavoro (per parte non di competenza dell'Unione dei Comuni a cui è demandato il servizio)

Servizio Attività Produttive

Ufficio 1: SUAP, Commercio-Artigianato, Attività Produttive

Servizio di Polizia Municipale

Ufficio 1: Vigilanza, Controllo del territorio, Polizia Ambientale, Amministrativa, Giudiziaria, Stradale, Tributaria, Pubblica sicurezza e altre attività connesse al ruolo

Ufficio 2: Gruppo Prevenzione e Accertamento in Materia di Circolazione Stradale (PACS)

Ufficio 3: Nucleo Ausiliari Volontari di Polizia Municipale

Personale assegnato:

CAT. D n. 2 unità

CAT. C n. 10 unità

CAT. B n. 8 unità

CAT. A n. 3 unità

ASU n. 5 unità

Articolo 7 - Individuazione delle aree e delle attività a rischio

La legge n. 190/2012 non contiene una definizione di “corruzione”. Tuttavia, dall’impianto complessivo della legge e del PNA emerge che il concetto di corruzione è utilizzato in un’accezione ampia. Infatti, l’art. 1, comma 36, della l. n. 190/2012, laddove definisce i criteri di delega per il riordino della disciplina della trasparenza, si riferisce esplicitamente al fatto che gli obblighi di pubblicazione integrano livelli essenziali delle prestazioni che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad erogare anche a fini di prevenzione e contrasto della “cattiva amministrazione” e non solo ai fini di trasparenza e prevenzione e contrasto della corruzione. Il collegamento tra le disposizioni della legge 190/2012 e l’innalzamento del livello di qualità dell’azione amministrativa, e quindi al contrasto di fenomeni di inefficiente e cattiva amministrazione, è evidenziato anche dai successivi interventi del legislatore sulla legge 190/2012.

Dal suddetto quadro normativo, emerge che, nella strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi nella P.A., il concetto di corruzione deve intendersi come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. In quest’ottica, le situazioni rilevanti, come chiarito dal Dipartimento della Funzione Pubblica con la circolare n. 1/2013, sono più ampie delle fattispecie penalistiche di cui agli artt. 318, 319 e 319 ter c.p. e sono tali da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del Codice penale, ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malf funzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

I soggetti coinvolti nella strategia di prevenzione della corruzione sono i seguenti:

In particolare: **IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT)**

COMPETENZE

Il RPCT, individuato nella figura del segretario comunale, elabora e propone alla Giunta il piano triennale per la prevenzione della corruzione;

- comunica agli uffici le misure anticorruzione e quelle adottate per la trasparenza e le relative modalità applicative;
- vigila sull’attuazione, da parte di tutti i destinatari, delle misure di prevenzione del rischio contenute nel Piano;
- segnala all’organo di indirizzo e al nucleo di valutazione le disfunzioni inerenti all’attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
- svolge i compiti indicati nella circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 2013 e i compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità (art. 1 l. n. 190/2012; art. 15 D.lgs. n. 39 del 2013);
- elabora la relazione annuale sull’attività svolta e ne assicura la pubblicazione (art. 1, comma 14, della Legge n. 190/2012) e la trasmette al Nucleo di Valutazione;

RESPONSABILITÀ

Ai sensi dell’art. 1, comma 8, della l. n. 190/2012, come modificata ed integrata dal d.lgs. n. 97/2016, “la mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale”;

Ai sensi dell’art. 1, comma 12 della l. n. 190/2012, il Responsabile della prevenzione “In caso di commissione, all’interno dell’amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, risponde ai sensi dell’art.

21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all’immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti circostanze:

- di aver predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di cui al comma 5 e di aver osservato

le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 dell’art. 1 della Legge n. 190/2012;

- coincide, con il Responsabile della trasparenza e ne svolge conseguentemente le funzioni (art. 43 D.lgs. n. 33 del 2013);
- nel caso in cui l'organo di indirizzo politico lo richieda, deve riferire sull'attività svolta;
- svolge stabilmente attività di monitoraggio sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione;
- segnala gli inadempimenti rilevati in sede di monitoraggio dello stato di pubblicazione delle informazioni e dei dati ai sensi del d.lgs. n. 33/2013;
- in caso di segnalazione di illeciti da parte del whistleblower, riceve e prende in carico le segnalazioni.

- di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano".

Ai sensi dell'art. 1 comma 14 cit., "In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del piano.". La responsabilità è esclusa ove l'inadempimento degli obblighi posti a suo carico sia dipeso da causa non imputabile al Responsabile della Prevenzione.

XX

Articolo 8 - L'analisi e la valutazione del rischio

La valutazione del rischio è svolta per ciascuna attività, processo o fase di processo mappati. La valutazione prevede l'identificazione, l'analisi e la ponderazione del rischio.

A. L'IDENTIFICAZIONE

Consiste nel ricercare, individuare e descrivere i “rischi di corruzione”, intesi nella più ampia accezione della legge n. 190/2012.

Richiede che, per ciascuna attività, processo o fase, siano evidenziati i possibili rischi di corruzione.

Questi sono fatti emergere considerando il contesto esterno ed interno all'Amministrazione, anche con riferimento alle specifiche posizioni organizzative presenti all'interno dell'Amministrazione medesima.

I rischi sono identificati:

attraverso la consultazione ed il confronto tra i soggetti coinvolti, tenendo presenti le specificità dell'Ente, di ciascun processo e del livello organizzativo in cui il processo si colloca;

valutando i passati procedimenti giudiziari e disciplinari che hanno interessato l'Amministrazione;

applicando i criteri descritti nell'allegato 5 del PNA: discrezionalità, rilevanza esterna, complessità del processo, valore economico razionalità del processo, controlli, impatto economico, impatto organizzativo, economico e di immagine.

B. L'ANALISI DEL RISCHIO

In questa fase sono stimate le probabilità che il rischio si concretizzi (probabilità) e sono pesate le conseguenze che ciò produrrebbe (impatto). Al termine, è calcolato il livello di rischio moltiplicando “probabilità” per “impatto”.

L'allegato 5 del PNA suggerisce metodologia e criteri per stimare probabilità ed impatto e, quindi, per valutare il livello del rischio.

Fermo restando quanto previsto nel PNA, è di sicura utilità considerare, ai fini dell'analisi del rischio, anche l'individuazione e la comprensione degli eventi rischiosi, cioè delle circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento.

Tali cause possono essere, per ogni rischio, molteplici e combinarsi tra di loro. Alcune delle quali vengono di seguito riportate:

- mancata attuazione del principio di distinzione tra politica ed amministrazione;
- inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- mancanza di controlli;
- mancanza di trasparenza;
- assenza di competenze da parte del personale addetto ai processi; scarsa responsabilizzazione interna.

B1 Stima del valore della probabilità che il rischio si verifichi

La probabilità che un evento di corruzione si verifichi dipende da sei fattori di tipo organizzativo, che ricorrono nel processo in cui l'evento di corruzione potrebbe aver luogo:

1. la **discrezionalità del processo** (punteggi da 1 a 5, dal meno probabile al più probabile);
2. la **rilevanza esterna** (punti 2, meno probabile, in quanto solo interno; punti 5, più probabile, in quanto esterno);
3. la **complessità del processo** (punti 1, 3 o 5, a seconda del numero di amministrazioni coinvolte): è presente un errore logico e quantomeno una incompletezza:
 - B.3.a) il processo coinvolge una sola PA, punti 1;
 - B.3.b) il processo coinvolge più di 3 amministrazioni (e, quindi, 4 oppure 5), punti 3;
 - B.3.c) il processo coinvolge più di 5 amministrazioni (e, quindi da 6 in su), punti 5.
4. **Il valore economico** (punti 1, 3 e 5, in rapporto all'impatto economico del processo);
5. **la frazionabilità del processo** (no 1 punto; si 5 punti);
6. i **controlli**, intesi come strumenti utilizzati dall'Ente per ridurre la probabilità di rischio, e determinanti punteggio in base alla capacità di eliminare il rischio; il piano considera un controllo graduato da 1 a 5.

La media finale rappresenta la "stima della probabilità".

B2 Stima del valore dell'impatto

Gli eventi di corruzione possono colpire e danneggiare l'Amministrazione in quattro modalità diverse di impatto, attraverso cui determinare l'importanza (o gravità) dell'impatto di un evento di corruzione:

- a) **impatto organizzativo** (rispetto a singolo servizio, inteso come unità di base), considerando la percentuale di personale coinvolta nel processo: da 1 a 5 punti;
- b) **impatto economico**, inteso come sentenze di condanna a risarcimento per dipendenti o per l'amministrazione: no 1 punto; si 5 punti;
- c) **impatto reputazionale**, inteso quale trattazione (si suppone intesa in senso negativo, stante la tipologia di punteggio proposta) sui giornali di eventi connessi ai processi in considerazione: da 0 a 5 punti;
- d) **impatto sull'immagine**, economico e sull'immagine, in rapporto al livello del dipendente interessato (a livello locale vari sono gli atti di competenza politica che possono essere rilevanti ai fini del tema in considerazione; nel presente piano saranno considerati come di massimo livello, con punti 5): punti da 1 a 5.

Attribuiti i punteggi per ognuna delle quattro voci di cui sopra, la media finale misura la "stima dell'impatto".

L'analisi del rischio si conclude moltiplicando tra loro valore della probabilità e valore dell'impatto per ottenere il valore complessivo, che esprime il livello di rischio del processo.

C. LA PONDERAZIONE DEL RISCHIO

Dopo aver determinato il livello di rischio di ciascun processo o attività si procede alla "ponderazione".

In sostanza, la formulazione di una sorta di graduatoria dei rischi sulla base del parametro numerico "livello di rischio".

I singoli rischi ed i relativi processi sono inseriti in una “classifica del livello di rischio” sulla base della seguente scala di livello di rischio:

<i>Livello del Rischio</i>	<i>Scala del Rischio</i>
Nessun rischio	< 3
Attenzione	da 3,00 a 6,00
Medio	da 7,00 a 12,00
Serio	da 13,00 a 20,00
Elevato	superiore a 20,00

Le fasi di processo o i processi per i quali siano emersi i più elevati livelli di rischio identificano le aree di rischio che rappresentano le attività più sensibili ai fini della prevenzione.

La valutazione del rischio è contenuta nell'allegato n. 2 - (Applicando la metodologia riportata nell'art. 7 e ss, relativa alla valutazione del rischio, sono state analizzate le attività, i processi ed i procedimenti riferibili alle Aree di rischio elencati nell'allegato 1 e 3).

Articolo 9 - Il trattamento del rischio

Il processo di “gestione del rischio” si conclude con il trattamento che consiste nel procedimento “per modificare il rischio”. In concreto, individuare delle misure per neutralizzare o almeno ridurre il rischio di corruzione. Al fine di neutralizzare o ridurre il livello di rischio, debbono essere individuate e valutate le misure di prevenzione. Queste si distinguono in obbligatorie ed ulteriori:

Misure obbligatorie sono quelle la cui applicazione è prevista obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative;

Misure ulteriori sono misure aggiuntive che pur non essendo obbligatorie lo diventano una volta che l'ente le inserisce nel piano.

Negli articoli che seguono sono indicate le misure di contrasto generali finalizzate a ridurre ed eliminare i rischi di corruzione.

Articolo 10 - Misure di contrasto generali

A) Formazione in tema di anticorruzione e programma annuale della formazione.

La formazione in tema di anticorruzione è rivolta al responsabile della prevenzione, ai responsabili di P.O. (referenti), addetti alle aree a rischio ed è erogata, in linea di massima, a tutto il personale dipendente secondo steps e modalità organizzative differenziate a seconda dei compiti e delle attribuzioni di competenza.

I Responsabili di Settore individuano i collaboratori cui somministrare la formazione in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza e ne forniscono comunicazione al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione provvede alla definizione del piano formativo ed all'individuazione dei soggetti erogatori della stessa.

La partecipazione al piano di formazione da parte del personale selezionato rappresenta un'attività obbligatoria. La formazione è somministrata a mezzo dei più comuni strumenti: seminari in aula, tavoli di lavoro, seminari di formazione on line. La scelta del personale da assegnare ai settori individuati a rischio ricade prioritariamente su quello appositamente selezionato e formato.

B) Codice di comportamento.

Il comma 3 dell'art 54 del D.Lgs n. 165/2001, dispone che ciascuna Amministrazione elabori un proprio codice di comportamento "con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo di valutazione".

Il Codice di Comportamento, al pari della valorizzazione dell'Istituto della Trasparenza, è una misura di prevenzione fondamentale in quanto le norme in esso contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto, il comportamento dei dipendenti. Tale codice di comportamento deve assicurare:

la qualità dei servizi; la prevenzione dei fenomeni di corruzione; il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.

La violazione delle regole del Codice di Comportamento Generale ed il Codice di Comportamento Settoriale adottati dall'Amministrazione, dà luogo a responsabilità disciplinare.

Trova applicazione l'art 55 bis, comma 3, del D.Lgs 165/2001 e s.m.i., in materia di segnalazione all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.

MISURA: L'amministrazione Comunale deve adottare un proprio Codice di Comportamento (c.d. Codice di Comportamento Settoriale) attuativo del Codice di comportamento generale, approvato con D.P.R. n. 62/2013 che va pubblicato unitamente al codice di comportamento generale sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente".

C) Rotazione del personale.

È volta ad evitare che possano consolidarsi delle posizioni di privilegio nella gestione diretta di determinate attività correlate alla circostanza che lo stesso funzionario si occupi personalmente per lungo termine dello stesso tipo di procedimenti e si relazioni sempre con gli stessi utenti. Nella delibera n. 12/2015 l'ANAC ha indicato che la rotazione è rimessa alla autonoma determinazione dell'Amministrazione, in modo tale da adeguare la misura alla concreta situazione dell'organizzazione dei propri uffici, all'esigenza di assicurare il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa, di garantire la qualità delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento di talune attività specifiche, con particolare riguardo a quelle con elevato contenuto tecnico. Pertanto, non si deve dar luogo a misure di rotazione se esse comportano la sottrazione di competenze professionali specialistiche da uffici cui sono affidate attività ad elevato contenuto tecnico. La dotazione organica dell'Ente in atto vigente non consente, di fatto, l'applicazione concreta del criterio della rotazione soprattutto nella Cat. "D" non esistono figure professionali perfettamente fungibili all'interno dell'Ente.

MISURA DI CONTRASTO: Il responsabile della prevenzione della corruzione verifica con il sindaco, almeno ogni tre anni dalla data successiva di approvazione del presente piano, la possibilità di attuare

la rotazione nell'ambito degli incarichi di posizione organizzativa con riferimento a quei settori nei quali è più elevato il rischio di corruzione, compatibilmente con la specifica professionalità richiesta per i medesimi. Nel caso in cui non vi sia la possibilità di attuare il principio di rotazione per i titolari di P.O. viene stilato un apposito verbale a firma del Sindaco e del segretario comunale, nel quale devono essere riportati le comprovate motivazioni dell'impossibilità. Per le posizioni così individuate, il responsabile della prevenzione corruzione provvede a definire dei meccanismi rafforzati di controllo. Per il personale impiegato nei settori a rischio, ciascun Responsabile di settore, almeno ogni tre anni, comunica al Responsabile della prevenzione della corruzione, il piano di rotazione relativo al personale assegnato al proprio Settore di competenza. Nel caso in cui non vi sia la possibilità di rotazione il Responsabile del Settore competente dovrà stilare un apposito verbale evidenziando i motivi dell'impossibilità, da comunicare al Sindaco e al Segretario comunale. I provvedimenti concernenti la rotazione del personale vanno comunicati al responsabile per la prevenzione della corruzione e pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente".

D) Elaborazione di direttive per l'attribuzione di incarichi dirigenziali, con la definizione delle cause ostative al conferimento e verifica dell'insussistenza di cause d'incompatibilità

In ossequio alle nuove disposizioni introdotte dal D.lgs. 39/2013, emanato in attuazione dei commi 49 e 50 dell'art. 1 della Legge 190/2012, il Comune di Valledolmo osserva i limiti di inconferibilità e incompatibilità di incarichi in esso stabiliti e in particolare i limiti e i divieti per:

- le ipotesi di inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la P.A.;
- le ipotesi di inconferibilità di incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle P.A.;
- le ipotesi di inconferibilità di incarichi a componenti di organi di indirizzo politico;
- tutti i casi di incompatibilità in esso previsti.

MISURA DI CONTRASTO: tutte le nomine e le designazioni preordinate al conferimento di incarichi da parte dell'Ente vengono precedute da apposita dichiarazione sostitutiva del designato o del nominato, in ordine alla insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità al suo conferimento così come di conflitto d'interesse anche potenziale. Il titolare dell'incarico deve produrre apposita dichiarazione con cadenza annuale di insussistenza delle cause di incompatibilità al mantenimento dell'incarico conferito. Tali dichiarazioni sono pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione trasparenza.

E) Attività ed incarichi extraistituzionali

L'Ente ha adottato apposito regolamento, approvato con delibera della G.M. n. 30/2018, per l'individuazione degli incarichi extraistituzionali vietati e dei criteri per il conferimento degli incarichi extraistituzionali al personale dipendente.

MISURA DI CONTRASTO: Applicazione e monitoraggio delle disposizioni previste nel regolamento sopracitato.

F) Elaborazione direttive ai fini del monitoraggio dei rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere.

Responsabili di settore acquisiscono, dal personale addetto, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sulla eventuale esistenza di rapporti di parentela con i soggetti che stipulano contratti, di competenza del settore, o che sono autorizzati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, di competenza del settore, nonché di eventuali relazioni di parentela o affinità esistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dipendenti dell'amministrazione assegnati al settore di competenza.

G) Elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici.

La legge n. 190/2012 ha introdotto delle misure di prevenzione di carattere soggettivo, che anticipano la tutela al momento della formazione degli organi deputati ad assumere decisioni e ad esercitare poteri nelle Amministrazioni. L'art 35 bis del D.Lgs 165/2001 pone condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio di corruzione. La norma in particolare prevede che coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

- non possono far parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi, forniture;
- non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla concessione o all'erogazione di contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari o attribuzione di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- non possono far parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi, forniture, per la concessione o l'erogazione di contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari o attribuzione di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati.

MISURA DI CONTRASTO: ogni commissario e/o responsabile, pertanto, all'atto della designazione, sarà tenuto a rendere, ai sensi del DPR 445/2000, una dichiarazione di insussistenza delle condizioni di incompatibilità di cui sopra.

H) Adozione di misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (Whistleblower).

La nuova legge 30/11/2017 n.179 in materia di Whistleblowing modifica l'art.54 bis del testo unico sul pubblico impiego, stabilendo che il dipendente che segnala al Responsabile della prevenzione della corruzione dell'Ente o all'Autorità nazionale anticorruzione o ancora all'Autorità giudiziaria e contabile le condotte illecite o di abuso di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro, non può essere, per motivi collegati alla segnalazione, soggetto a sanzioni, demanzionato, licenziato o sottoposto ad altre misure organizzative che abbiano un effetto negativo sulle condizioni di lavoro. Il dipendente deve essere reintegrato nel suo posto di lavoro in caso di licenziamento e sono nulli tutti gli atti discriminatori o ritorsivi. L'onere di provare che le misure discriminatorie o ritorsive adottate nei confronti del segnalante sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione, sarà a carico dell'Amministrazione. Non potrà per nessun motivo, essere rivelata l'identità del dipendente che segnala atti discriminatori e nell'ambito del procedimento penale, la segnalazione sarà coperta nei modi e nei termini di cui all'art.329 del c.p.p.. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto degli artt. 22 e

seguenti della legge n.241/90. Il dipendente che denuncia atti discriminatori non avrà diritto alla tutela nel caso di condanna del segnalante in sede penale (anche in primo grado) per calunnia, diffamazione o altri reati commessi con la denuncia o quando sia accertata la sua responsabilità civile per dolo o colpa grave.

MISURA DI CONTRASTO: ai fini di favorire l'emersione di fattispecie di illecito attraverso la tutela del dipendente che effettua segnalazione di illecito (Whistleblowing) viene attivata la seguente procedura: Attivare un indirizzo di posta elettronica quale sistema informatico riservato per la ricezione della segnalazione di presunti illeciti che consenta di non esporre il segnalante alla presenza fisica nell'ufficio ricevente e di convogliare le segnalazioni al corretto destinatario (Responsabile della prevenzione della corruzione). Il responsabile per la prevenzione della corruzione predisporrà idonea modulistica al fine di agevolare le eventuali segnalazioni.

- I) Realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge.** Attraverso il monitoraggio possono emergere eventuali omissioni, ritardi ingiustificati che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi.

MISURA DI CONTRASTO: il sistema di monitoraggio dei principali procedimenti sarà attivato nell'ambito del controllo di gestione dell'Ente.

- J) Monitoraggio sull'attuazione del PTPC.**

Il monitoraggio circa l'applicazione del presente piano è svolto dal responsabile della prevenzione della corruzione. Ai fini del monitoraggio in questione, i Responsabili di Settore sono tenuti a collaborare con il responsabile anticorruzione e forniscono ogni informazione utile.

- K) Responsabile anagrafe unica delle stazioni appaltanti (RASA)**

Il comune individua il Responsabile dell'inserimento e dell'aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante (RASA) nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA) di cui al D.L. n. 179/2012, convertito in legge n. 221/2012.

- L) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione, comuni a tutti gli uffici.**

Ai sensi dell'art. 1, comma 9, della Legge 190/2012, sono individuate le seguenti misure di carattere generale comuni e obbligatorie per tutti gli uffici:

Nella trattazione e nell'istruttoria degli atti si prescrive di:

- rispettare l'ordine cronologico di protocollo dell'istanza;
- predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori;
- redigere gli atti in modo chiaro - rispettare il divieto di aggravio del procedimento; distinguere, laddove possibile, l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dall'adozione dell'atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti l'istruttore proponente ed il responsabile della posizione organizzativa;

Nella formazione dei provvedimenti, con particolare riguardo agli atti con cui si esercita ampia discrezionalità amministrativa e tecnica, occorre motivare adeguatamente l'atto; l'onere di motivazione è tanto più diffuso quanto è ampio il margine di discrezionalità; per consentire a tutti coloro che vi abbiano interesse di esercitare con pienezza il diritto di accesso e di partecipazione, gli atti dell'Ente dovranno ispirarsi ai principi di semplicità e di chiarezza e comprensibilità. Tutti gli uffici dovranno riportarsi, per quanto possibile, ad uno stile comune, curando che i provvedimenti conclusivi dei procedimenti riportino nella premessa sia il preambolo che la motivazione. Il preambolo è composto dalla descrizione del procedimento svolto, con l'indicazione di tutti gli atti prodotti e di cui si è tenuto conto per arrivare alla decisione finale, in modo da consentire a tutti coloro che vi abbiano interesse di ricostruire il procedimento amministrativo seguito. La motivazione indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, sulla base dell'istruttoria. Ai sensi dell'art 6 bis della legge n. 241/90 come aggiunto dall'art 1 della legge n. 190/2012, il Responsabile del procedimento ed i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto d'interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale, dando comunicazione al responsabile della prevenzione della corruzione.

Nei rapporti con i cittadini, va assicurata la pubblicazione di moduli per la presentazione di istanze, richieste e ogni altro atto di impulso del procedimento, con l'elenco degli atti da produrre e/o allegare all'istanza;

Nel rispetto della normativa, occorre comunicare il nominativo del responsabile del procedimento, precisando l'indirizzo di posta elettronica a cui rivolgersi, nonché del titolare del potere sostitutivo; nell'attività contrattuale:

- rispettare il divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell'importo contrattuale;
- assicurare la rotazione tra le imprese affidatarie dirette di contratti;
- assicurare la rotazione tra i professionisti negli affidamenti di incarichi;
- verificare la congruità dei prezzi di acquisto di beni e servizi effettuati al di fuori del mercato elettronico;
- verificare la congruità dei prezzi di acquisto di cessione e/o acquisto di beni immobili o costituzione/cessione di diritti reali minori;
- negli atti di erogazione dei contributi e nell'ammissione ai servizi: predeterminare ed enunciare nell'atto i criteri di erogazione, ammissione o assegnazione;
- nel conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni: allegare dichiarazione resa con la quale si attesta la carenza di professionalità interne, dando atto, altresì, che sono state/saranno eseguite le procedure di pubblicazione previste dalla legge;
- far precedere le nomine presso enti, aziende, società ed istituzioni dipendenti dal
Comune da una procedura ad evidenza pubblica;

- nell'attribuzione di premi ed incarichi al personale dipendente: operare mediante l'utilizzo di procedure selettive e trasparenti;
- nell'individuazione delle commissioni di concorso e di gara: acquisire all'atto dell'insediamento, la dichiarazione di non trovarsi in rapporti di parentela o di lavoro o professionali con i partecipanti alla gara od al concorso;
- nell'attuazione dei procedimenti amministrativi: favorire il coinvolgimento dei cittadini che siano direttamente interessati all'emanazione del provvedimento, nel rispetto delle norme sulla partecipazione e l'accesso, assicurando, quanto previsto, la preventiva acquisizione di pareri, osservazioni ecc. e la pubblicazione delle informazioni sul sito istituzionale dell'Ente.

M) Misure di prevenzione riguardanti tutto il personale

Ai sensi dell'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001, così come introdotto dall'art. 1, comma 46, della L. 190/2012, coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

- *non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;*
- *non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;*
- *non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.*

Il dipendente, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, è tenuto a comunicare – non appena ne viene a conoscenza – al Responsabile della prevenzione della corruzione, di essere stato sottoposto a procedimento di prevenzione ovvero a procedimento penale per reati di previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.

Ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/90, così come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. 190/2012, il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale, ai funzionari responsabili dei medesimi uffici. I funzionari responsabili titolari di P.O. formulano la segnalazione riguardante la propria posizione al Segretario generale ed al Sindaco.

Ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001, così come introdotto dall'art. 1, comma 51, della L. 190/2012, fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Nell'ambito del procedimento disciplinare,

l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Restano ferme le disposizioni previste dal D.Lgs. 165/2001 in merito alle incompatibilità dei dipendenti pubblici, e in particolare l'articolo 53, comma 1 bis, relativo al divieto di conferimento di incarichi di direzione di strutture organizzative deputate alla gestione del personale (cioè competenti in materia di reclutamento, trattamento e sviluppo delle risorse umane) a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici ovvero in movimenti sindacali oppure che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.

Ai sensi dell'articolo 53, comma 3-bis, del D.Lgs. 165/2001 è altresì vietato ai dipendenti comunali svolgere anche a titolo gratuito i seguenti incarichi:

- attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti ai quali abbiano, nel biennio precedente, aggiudicato ovvero concorso ad aggiudicare, per conto dell'Ente, appalti di lavori, forniture o servizi;
- attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti con i quali l'Ente ha in corso di definizione qualsiasi controversia civile, amministrativa o tributaria;
- attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti pubblici o privati con i quali l'Ente ha instaurato o è in procinto di instaurare un rapporto di partenariato.

A tutto il personale del Comune, indipendentemente dalla categoria, dal profilo professionale, si applica il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 1, comma 44, della L. n. 190/2012.

Articolo 11 - La trasparenza dell'azione amministrativa

La trasparenza va intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dall'Amministrazione pubblica.

L'Amministrazione ritiene la trasparenza sostanziale della P.A. e l'accesso civico le misure principali per contrastare i fenomeni corruttivi.

Il D. Lgs 33/2013 chiamato "decreto trasparenza" disciplina il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Il successivo D.LGS 97/2016 modifica la quasi totalità degli istituti del suddetto Decreto trasparenza, spostando il baricentro della normativa in favore del cittadino e del suo diritto di accesso.

E' la libertà di accesso civico, l'oggetto ed il fine del decreto; libertà che viene assicurata, seppur nel rispetto dei "limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti" attraverso: l'istituto dell'accesso civico potenziato rispetto alla prima versione contenuta nel D.Lgs 33/2013; la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività della pubblica amministrazione.

A norma dell'art 1 del D.Lgs 33/2013, rinnovato dal D.Lgs 97/2016, la trasparenza è intesa "come accessibilità totale dei dati documenti detenuti dalle pubbliche Amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche".

Ai sensi del D.Lgs 97/2016, l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza è parte integrante del PTPC, da contenersi in apposita sezione.

OBIETTIVI STRATEGICI

L'Amministrazione ritiene che la trasparenza sia una misura importante per contrastare i fenomeni corruttivi come definiti dalla legge n. 190/2012.

1. La trasparenza quale reale ed effettiva accessibilità alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'Amministrazione;
2. il libero ed illimitato esercizio dell'accesso civico, quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati.

Tali obiettivi hanno la funzione precipua di indirizzare l'azione amministrativa ed i comportamenti degli operatori verso:

- elevati livelli di trasparenza dell'azione amministrativa e dei comportamenti di dipendenti e funzionari pubblici;
- lo sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità nella gestione del bene pubblico.

COMUNICAZIONE

Per assicurare la trasparenza sia sostanziale ed effettiva non risulta sufficiente provvedere alla pubblicazione di tutti gli atti ed i provvedimenti previsti dalla vigente normativa, occorre semplificarne il linguaggio, rimodulando in funzione della trasparenza e della piena comprensibilità del contenuto dei documenti da parte di chiunque e non solo degli addetti ai lavori. Appare opportuno utilizzare un linguaggio semplice, evitando per quanto possibile, espressioni burocratiche, abbreviazioni e tecnicismi, dando applicazione alle direttive emanate dal Dipartimento della Funzione pubblica in tema di semplificazione del linguaggio delle Pubbliche Amministrazioni.

Il sito web dell'Ente è il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile ed il meno oneroso, attraverso il quale l'Amministrazione garantisce un'informazione trasparente circa il suo operato, promuove nuove relazioni con i cittadini, le imprese, le altre P.A., pubblicizza e consente l'accesso ai propri servizi, consolida la propria immagine istituzionale.

La legge n. 69/2009 riconosce l'effetto di pubblicità legale soltanto alle pubblicazioni effettuate sui siti informatici delle Pubbliche Amministrazioni.

L'art 32 della suddetta legge dispone che, al far data “dal 1 gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”.

L'Amministrazione ha adempiuto al dettato normativo: l'Albo Pretorio è esclusivamente informatico ed il relativo link viene indicato nella Home page del sito istituzionale del Comune.

Come deliberato dall'ANAC, ai sensi della legge n. 190/2012, per gli atti soggetti a pubblicità legale all'Albo pretorio on line, nei casi in cui tali atti rientrino nelle categorie per le quali l'obbligo è previsto dalla legge, rimane invariato anche l'obbligo di pubblicazione in altre sezioni del sito istituzionale.

ATTUAZIONE

L'allegato A) del D.Lgs n. 33/2013 disciplina la struttura delle informazioni da pubblicarsi sui siti istituzionali delle Pubbliche Amministrazioni. Il legislatore ha organizzato in sotto-sezioni di primo e secondo livello le informazioni, i documenti ed i dati da pubblicare obbligatoriamente nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale. Le sottosezioni vanno denominate come indicato nel precitato allegato A) del D.lgs n. 33/2013. Le tabelle riportate nelle pagine che seguono sono state elaborate sulla base delle indicazioni contenute nel suddetto allegato A) al citato D.Lgs 33/2013 e delle linee guida fornite dall'ANAC.

ORGANIZZAZIONE

Data la struttura organizzativa dell'Ente, non risulta possibile individuare un unico ufficio per la gestione di tutti i dati e le informazioni da registrare in Amministrazione trasparente. Il monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza, pertanto, è, in primo luogo affidato ai Responsabili di Settore, che vi provvedono costantemente in relazione al Settore di appartenenza. Il monitoraggio e la vigilanza sulla trasparenza è, inoltre, affidata al Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza. Tale monitoraggio verrà attuato:

- nell'ambito dei controlli di regolarità amministrativa;
- attraverso appositi controlli a campione mensili, a verifica dell'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- attraverso il monitoraggio effettuato in merito all'accesso civico.

Per ogni informazione pubblicata verrà verificata l'integrità, la semplicità di comunicazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'Amministrazione, l'indicazione della loro provenienza.

Articolo 12 - L' accesso al sito istituzionale

Chiunque ha diritto di accedere direttamente ed immediatamente al sito istituzionale dell'Ente. Il Comune si impegna a promuovere il sito istituzionale ed a pubblicizzarne, con le forme ritenute più idonee, le modalità di accesso.

E' fatto divieto richiedere autenticazioni ed identificazioni per accedere alle informazioni contenute nel sito istituzionale del Comune. Le autenticazioni ed identificazioni possono essere richieste solo per fornire all'utenza specifici servizi, per via informatica.

I dati pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente possono essere riutilizzati da chiunque. Per riuso si intende l'utilizzazione della stessa per scopi diversi da quelli per le quali è stata creata e, più precisamente, l'uso di documenti in possesso di enti pubblici da parte di persone fisiche o giuridiche a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale per i quali i documenti sono stati prodotti.

Articolo 13 - L'accesso civico

Chiunque ha diritto di richiedere i documenti, dati ed informazioni che l'Ente ha omesso di pubblicare, nonostante questa sia stata prevista dalla normativa vigente come obbligatoria. La richiesta di accesso civico non richiede una motivazione e tutti possono avanzarla, non essendo prevista la verifica di una situazione legittimante in capo all'istante (un interesse diretto, concreto ed attuale).

E' così garantita una maggiore tutela alla libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti non solo dalle pubbliche amministrazioni, ma anche dagli altri soggetti (enti pubblici economici e agli ordini professionali; alle società in controllo pubblico; associazioni, fondazioni ed altri enti di diritto privato, anche privi di responsabilità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro), nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l'accesso civico. Si ottiene dunque la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione.

Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di accesso civico, ivi compresi quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli in formato di tipo aperto, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

L'amministrazione risponde al richiedente entro 30 giorni, procedendo alla pubblicazione sul sito di quanto richiesto. In caso di ritardo o mancata risposta scattano i poteri sostitutivi dei soggetti preposti nell'amministrazione (ai sensi dell'art. 2, comma 9 bis l. n. 241/90).

Il regime dell'accesso civico si applica anche agli altri documenti e informazioni qualificati come pubblici da altre norme di legge. Il decreto legislativo n.97/2016 e la deliberazione ANAC 1309 del 28/12/2016 hanno provveduto al riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso, gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della P.A. In particolare l'art.6 del sopracitato D.lgs ha posto a fianco del diritto di accesso, inteso come rimedio contro le Pubbliche Amministrazioni che non assolvano gli obblighi di pubblicazione di documenti, dati ed informazioni nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente", ha introdotto un nuovo tipo di accesso civico generalizzato che costituisce un vero e proprio diritto di chiunque di accedere a documenti, dati e informazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di obblighi di pubblicità.

Alla luce della normativa vigente sono in vigore tre modalità di accesso:

- a. accesso documentale (D.Lgs 241/90) che riguarda gli atti per cui esiste un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto;
- b. accesso civico (art 5 comma 1 del D.Lgs 33/2013 che riguarda gli atti oggetto di obbligo di pubblicazione obbligatoria;
- c. accesso generalizzato (art 5 comma 1 D.Lgs 97/2016) disponibile per chiunque e su ogni atto ed informazione detenuti dall'Ente, salvo, le esclusioni ed i limiti previsti dalle Linee guida ANAC.

Azioni da intraprendere: dotare l'Ente di un apposito regolamento contenente disposizioni in materia di accesso civico e accesso generalizzato.

Articolo 14 - La conservazione ed archiviazione dei dati

La pubblicazione sui siti ha una durata di cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione e, comunque, segue la durata di efficacia dell'atto (fatti salvi termini diversi stabiliti dalla legge).

Scaduti i termini di pubblicazione gli atti sono conservati e resi disponibili nella sezione del sito di archivio.

Articolo 15 - Sezione trasparenza

La sezione trasparenza costituisce parte integrante del piano di prevenzione della corruzione.

Articolo 16 - Sanzioni

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, risponde ai sensi dell'art. 1, commi 12, 13 e 14 primo periodo, della L. 190/2012.

Ai sensi dell'art. 1, comma 14, secondo periodo, della L. 190/2012, la violazione, da parte dei dipendenti dell'ente, delle misure di prevenzione previste dal presente piano costituisce illecito disciplinare.

L'irrogazione delle sanzioni disciplinari sono di competenza, esclusa la sanzione del rimprovero verbale, dell'ufficio dei provvedimenti disciplinari (U.P.D.) al quale compete quanto previsto dal Codice di Comportamento.

Tutti i dipendenti dell'Ente, all'atto dell'assunzione e per quelli in servizio, con cadenza annuale sono tenuti a dichiarare, mediante specifica attestazione da trasmettersi al Responsabile della Prevenzione, la conoscenza e presa d'atto del Piano di Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità in vigore pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

Articolo 17 - Disposizioni finali ed entrata in vigore

Il presente piano entra in vigore a seguito dell'esecutività della relativa delibera di approvazione definitiva.

Il presente piano è suscettibile di modifiche e rivisitazioni sulla base delle specifiche intese approvate in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'art. 1, comma 60 della Legge 190/2012.

Quadro normativo di riferimento in materia di lotta alla corruzione.

Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*

D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., avente ad oggetto *"Codice dell'amministrazione digitale"*. D.Lgs. 22 ottobre 2009, n. 150 avente ad oggetto *"Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"*.

La Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata dallo Stato Italiano con la Legge 3 agosto 2009 n. 116.

La Convenzione Penale sulla Corruzione, adottata a Strasburgo il 27 gennaio 1999, ratificata dallo Stato Italiano con la Legge 28 giugno 2012 n. 110.

Legge 6 novembre 2012, n. 190 *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*.

Circolare n.1 del 25.01.2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica.

"Linee Guida per la predisposizione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, del Piano Nazionale Anticorruzione", approvate in data 12.03.2013 dal Comitato Interministeriale, previsto dall'art.1, comma 4, della Legge 190/2012.

D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 avente ad oggetto *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni."*

D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39, recante *"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50 della Legge 6 novembre 2012 n.190."*

D.P.R.16 aprile 2013 n.62, recante *"Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165."*

Deliberazione della C.I.V.I.T.(adesso A.N.A.C.) n. 72 dell'11.09.2013, avente per oggetto *"Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione."*

D.L. 24/06/2014, n. 90, recante *"Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari"*, convertito con modificazione in Legge 11/08/2014, n. 114.

Deliberazione dell'A.N.A.C. n. 12 del 28.10.2015, avente per oggetto *"Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione."*

Deliberazione ANAC n.1309 del 28/12/2016

Deliberazione ANAC n.1310 del 28/12/2016

Allegati:

ALLEGATO 1 - AREE A RISCHIO

ALLEGATO 2 - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

ALLEGATO 3 - MISURE DI CONTRASTO

TABELLA A - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE